



Sintesi Politica relativa al divieto di investimento in produttori di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Febbraio 2025

Sommario

1. PREMESSA E GENERALITÀ	3
2. GOVERNANCE	3
3. MISURE ORGANIZZATIVE PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DI IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO	3
3.1 Divieto di investimento	3
3.2 Rafforzata verifica	4
3.3 Segnalazione agli Organi di Vigilanza	4
4. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE E VARIAZIONE DELLE FONTI INFORMATIVE	4
5. REGOLE DI APPLICAZIONE PER TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI	4
5.1 Investimenti diretti	4
5.2 Investimenti indiretti	5
5.2.1 Fondi di terzi a gestore attiva	5
5.2.2 Strumenti finanziari derivati	5
5.2.3 Fondi di terzi – ETF passivi e Fondi indicizzati	5
6. DELEGA DI GESTIONE	5
7. DISPOSIZIONI FINALI	5

Riferimenti

- [1] Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante l'individuazione di "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo", emanata in attuazione della Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997 (ratificata con la L. 26 marzo 1999, n. 106) e della Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 (ratificata con la L. 14 giugno 2011, n. 95).

Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	15/12/2022	Prima emissione e approvazione Consiglio di Amministrazione "Policy sulle esclusioni normative in relazione alle armi controverse"
01	04/02/2025	Aggiornamento policy per introduzione misure di rafforzamento dei presidi per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

1. Premessa e generalità

La presente politica disciplina le linee guida adottate da KAIROS PARTNERS SGR S.P.A. (nel seguito “la Società” o la “SGR”) in adeguamento ai dettami della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante l’individuazione di “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo” (di seguito, la Legge), emanata in attuazione della Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997 (ratificata con la L. 26 marzo 1999, n. 106) e della Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 (ratificata con la L. 14 giugno 2011, n. 95), nel seguito del testo indicata come “Legge”. La Politica tiene altresì conto delle “Istruzioni di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”.

In base al nuovo quadro di regole gli intermediari abilitati, tra cui rientrano i gestori italiani, devono anzitutto adottare idonei presidi procedurali, secondo un approccio *risk-based* e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto della Legge.

In virtù dei presidi posti in essere e disciplinati dalla seguente policy, si ritiene che il modello operativo della Società si caratterizzi per un rischio basso di violazione del divieto della Legge.

Il divieto di Legge si applica indistintamente a tutti i prodotti gestiti (OICR e gestioni individuali di portafoglio) e servizi offerti (consulenza e ricezione e trasmissione di ordini).

2. Governance

Al fine di assicurare una corretta implementazione delle politiche adottate, la SGR ha definito un sistema di governance contraddistinto da: i) il ruolo di vertice del Consiglio di Amministrazione, che delibera la Politica e riceve periodicamente il reporting riguardante il monitoraggio del processo implementativo e dei controlli, nonché la segnalazione di eventuali violazioni; ii) il ruolo esecutivo del Comitato Investimenti, chiamato ad assumere le deliberazioni che servono per gestire il processo, nonché fornire il reporting periodico su monitoraggio e/o violazioni; iii) il ruolo del Servizio Analisti e ESG, che svolge funzioni propositive, valutative e di monitoraggio; iv) il ruolo tipicamente di controllo dei Servizi Compliance e Risk Management, ai quali sono demandati, per gli ambiti di competenza, le attività di controllo, segnalazione delle eventuali violazioni e reportistica nei confronti degli organi aziendali e delle Autorità di Vigilanza.

3. Misure organizzative per contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

3.1 Divieto di investimento

La SGR, al fine di contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, vieta l’investimento in emittenti rientranti in tale perimetro di operatività.

Gli emittenti vietati sono indicati in una “lista di esclusione” prodotta e aggiornata almeno mensilmente sulla base dei seguenti criteri:

- presenza degli emittenti negli elenchi pubblicamente disponibili (c.d. “liste pubbliche”);
- emittenti classificati come vietati alla luce delle informazioni da “info provider” di cui si avvale la SGR.

La lista di esclusione viene utilizzata ai seguenti fini:

1. Blocco emittenti: sono bloccate le anagrafiche degli emittenti nei sistemi informativi aziendali inseriti nella lista di esclusione.
2. Controllo di posizioni in essere: è controllata l'eventuale presenza di posizioni negli emittenti inclusi nella lista di esclusione. Nel caso di rilevazione, si provvede al relativo disinvestimento e alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza.
3. Attribuzione dei profili di rischio per gli investimenti diretti: sono attribuiti i profili di rischio agli emittenti oggetto di analisi in concomitanza con l'aggiornamento delle liste di esclusione.

3.2 Rafforzata verifica

Per mitigare il rischio, sono inoltre adottate alcune limitazioni gestionali con riferimento agli emittenti non compresi nelle liste pubbliche e non valutati dall'info provider con analisi specifica sulle "Mine Antiuomo e Munizioni a Grappolo".

3.3 Segnalazione agli Organi di Vigilanza

A fronte della rilevazione di investimenti in strumenti finanziari riconducibili a emittenti inseriti nella lista di esclusione, la SGR provvede alla tempestiva segnalazione agli Organi di Vigilanza secondo le modalità prevista dalla normativa di riferimento.

4. Criteri e modalità di selezione e variazione delle fonti informative

Le società nelle quali è vietato l'investimento sono identificate attraverso una lista di esclusione, da aggiornare su base mensile, redatta sulla base di:

- evidenze di elenchi pubblicamente disponibili (c.d. "liste pubbliche");
- evidenze della ricerca fornita dai propri "info provider".

In particolare, le liste pubbliche vengono selezionate e prese in considerazione in funzione dei seguenti criteri:

- libera accessibilità e disponibilità dei dati;
- periodicità di aggiornamento delle informazioni;
- affidabilità dei dati esposti.

5. Regole di applicazione per tipologie di investimenti

Alla luce della sussistenza di un rischio basso di violazione della normativa e del principio di proporzionalità, la SGR si dota delle seguenti regole di applicazione suddivise per tipologie di investimenti.

5.1 Investimenti diretti

Attribuzione agli emittenti presenti nell'universo investibile di un profilo di rischio di coinvolgimento nelle attività vietate fondato sulle evidenze fornite dalle fonti informative (info provider e liste pubbliche) e mediante l'assegnazione di due classi di rischio.

Per gli emittenti non compresi nelle liste pubbliche, né coperti dall'analisi dell'info provider, assegnazione di un profilo di rischio secondo una metodologia interna caratterizzata da tre diverse classi di rischio e per le quali sono associate alcune limitazioni gestionali.

5.2 Investimenti indiretti

5.2.1 Fondi di terzi a gestione attiva

E' previsto un processo di Due Diligence volto ad escludere la presenza nei fondi di terzi a gestione attiva di emittenti vietati e con il quale si verifica il rispetto, nella sostanza e secondo criteri di equivalenza, anche da parte dei fondi di terzi, del divieto di investire in emittenti vietati dalle Convenzioni di Ottawa e Oslo.

5.2.2 Strumenti finanziari derivati

Tali strumenti sono utilizzati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e non costituiscono una forma di finanziamento e/o supporto finanziario degli emittenti sottostanti.

In ogni caso, per limitare la potenziale casistica di esposizione anche indiretta verso titoli vietati, si applicano le seguenti regole:

- derivati su single name o basket di titoli: si applicano le stesse regole previste per gli emittenti sottostanti;
- derivati su indici di settore: sono vietati solo i settori Difesa / Aerospazio;

derivati su indici generali di mercato: consentiti, tenuto conto della loro diversificazione e della rappresentatività rispetto al mercato al quale si riferiscono, ovvero della finalità per cui tali strumenti vengono utilizzati (gestione efficiente, copertura o esposizione del portafoglio a determinati mercati).

5.2.3 Fondi di terzi – ETF passivi e Fondi indicizzati

Tali strumenti sono ammessi sulla base delle stesse ragioni di ammissibilità dei derivati su indici generali di mercato ad eccezione di quelli del settore Difesa/Aerospazio che sono vietati.

6. Delega di gestione

In caso di delega di gestione, il delegante dovrà verificare che il Soggetto delegato abbia adottato presidi per il rispetto della normativa equivalenti a quelli adottati dal delegante. Nel caso in cui i presidi non dovessero essere considerati idonei, il delegante provvederà a chiedere il rispetto della propria Politica. Il contratto di delega deve disciplinare questi aspetti e i controlli da parte del delegante.

Tale presidio si applica nel caso di delega di gestione sia quando la Società risulti delegante, sia quando risulti delegata.

7. Disposizioni finali

La presente Politica è comunicata a tutto il personale di Kairos Partners SGR S.p.A. Una sua sintesi è resa disponibile a tutti gli stakeholder sul sito internet della società.

Le modifiche e integrazioni alla presente Politica sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere approvate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta, le modifiche e integrazioni di carattere meramente formale (ad esempio, per adeguamenti alla normativa di legge e/o regolamentare, alla normativa interna aziendale, alla struttura organizzativa della Società).

KAIROS